



COMUNE di ALPIGNANO

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI
CHIOSCHI E PER I DEHORS DEI PUBBLICI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE SUL TERRITORIO
COMUNALE**

(Legge 25 agosto 1991 n. 287 e s.m.i. - L.R. 29.12.2006, n. 38 e s.m.i.)

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 22 DEL 11 GIU. 2015

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

CAPO I - CHIOSCHI

Art. 3 - Aree individuate per la collocazione

Art. 4 - Criteri per la collocazione

Art. 5 - Norme generali

Art. 6 - Attività consentite

Art. 7 - Bando per l'assegnazione delle aree per l'installazione

Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande

Art. 9 - Documentazione progettuale

Art. 10 - Criteri di valutazione delle istanze

Art. 11 - Clausole di esclusione dalla partecipazione al bando

Art. 12 - Deposito cauzionale e canone di concessione annuale

Art. 13 - Concessione del suolo pubblico e modalità di rinnovo

Art. 14 - Cause di revoca, divieti e sanzioni

CAPO II - DEHORS

Art. 15 - Definizioni ed aspetti generali

Art. 16 - Attività consentite presso l'area "dehor"

Art. 17 - Criteri di insediamento ed allestimento dei "dehors"

Art. 18 - Procedure amministrative per l'installazione dei "dehors".

Art. 19 - Sanzioni.

Art. 20 - Norme transitorie.

Art. 21 - Aree e settori di competenza.

Art. 22 - Entrata in vigore del Regolamento.

ALLEGATI - CAPO I

A) PLANIMETRIA DEL TERRITORIO E ZONE DI LOCALIZZAZIONE CHIOSCHI

B) MODULISTICA DOMANDA UNICA INTEGRATA

C) PRESCRIZIONI TECNICHE COSTRUTTIVE PER LA REALIZZAZIONE

ALLEGATI - CAPO II

A) PLANIMETRIA COMUNALE - ZONE DI INSEDIAMENTO "DEHORS"

B) S.C.I.A. PER APERTURA, AMPLIAMENTO O MODIFICA "DEHOR"

C) PRESCRIZIONI TECNICHE COSTRUTTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI "DEHORS"

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento disciplina la concessione di suolo pubblico o privato per l'installazione di chioschi e dehors ispirato ai principi generali di riqualificazione formali e funzionali dell'ambiente cittadino che stabilisce in particolare:

- le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi – così come individuate nel Capo I allegato C - i criteri di collocazione e inserimento ambientale dei medesimi all'interno del territorio comunale, la procedura per il conseguimento della specifica concessione di occupazione suolo pubblico a titolo precario;
- le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors – capo II allegato C – e le caratteristiche tipologiche ammesse, l'inserimento ambientale dei medesimi all'interno del territorio comunale, le procedure per il conseguimento dello specifico permesso.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) per *luogo pubblico*, quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del Codice della Strada e del Regolamento comunale di Polizia Urbana;

b) per *occupazione del suolo pubblico*, l'utilizzo di una determinata area o porzione di suolo di proprietà comunale, relativa alle strutture normate dal presente regolamento e dal regolamento di Polizia Urbana che possono essere:

-*permanente*: di carattere stabile, effettuata a seguito di un atto di concessione, avente comunque durata non inferiore ad un anno, comportante o meno l'esistenza di manufatti e/o impianti;

-*stagionale*: installazione e/o occupazione del suolo pubblico avente durata inferiore ad un anno;

c) per *suolo pubblico*: il territorio di proprietà del Comune di Alpignano, facente parte del patrimonio pubblico dell'Amministrazione, compreso il sottosuolo ed il soprassuolo;

d) per *chiosco*: quella struttura di dimensioni contenute, generalmente prefabbricata e di materiale strutturalmente durevole, tradizionalmente idonea alla vendita di generi diversi, posata su suolo pubblico, ovvero privato, gravato da servitù ad uso pubblico, a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico a titolo precario rilasciata dal Comune, nella quale si esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo il presente Regolamento;

e) per *"dehor"*: quella porzione di area pubblica o privata, compresa degli elementi mobili, arredata in modo funzionale ed armonico con lo spazio pubblico o privato occupato, che costituisce e delimita l'area adibita per il consumo di alimenti e per il ristoro all'aperto, di pertinenza del pubblico esercizio di somministrazione;

f) per *pubblico esercizio*: si intende l'attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, con il servizio assistito alla clientela ed il consumo degli alimenti e delle bevande sul posto, secondo le normative previste dalla Legge Regionale 29.12.2006, n. 38 e s.m.i.;

g) per *concessionario*: il soggetto che ottiene concessione da parte dell'Amministrazione comunale, di un'area e/o spazio pubblico, per l'installazione di un chiosco o per l'allestimento di un'area "dehor" presso un'attività esistente, in possesso di autorizzazione a svolgere attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi della Legge Regionale 29.12.2006, n. 38 e s.m.i..

CAPO I

CHIOSCHI PER L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 3 – AREE INDIVIDUATE PER LA COLLOCAZIONE DEI CHIOSCHI.

1. I chioschi per la somministrazione, possono essere collocati esclusivamente su area pubblica:

a) nelle zone individuate dall'Amministrazione comunale, presso le aree residenziali con scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;

b) su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso: in tal caso il posizionamento dovrà avvenire nel rispetto delle limitazioni imposte dal vigente Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione;

c) nelle aree verdi, a condizione che il chiosco insista su superficie calpestabile almeno 10 volte superiore alla superficie coperta dal chiosco. Eccezionalmente, nel caso che l'insediamento del chiosco penalizzi per estensione il patrimonio verde del Comune, il concessionario sarà tenuto ad indennizzare, secondo valutazione effettuata dal settore competente, un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento o, in alternativa, in aree verdi limitrofe;

d) su aree contigue a quelle dei mercati, nel rispetto dei punti precedenti.

2. L'Amministrazione comunale individua nell'elaborato planimetrico (Allegato A – CAPO I) le zone di insediamento dei chioschi per la somministrazione, di seguito elencate:

- Area verde del "Parco della Pace"

- Area verde di Via XXV Aprile, denominata "Parco Grande Torino".

ARTICOLO 4 - CRITERI PER LA COLLOCAZIONE.

1. La collocazione di chioschi è di norma prevista quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere motivato da giustificazioni funzionali, valorizzi il contesto urbano;

2. Le localizzazioni devono privilegiare i percorsi pedonalizzati e altri luoghi dotati di ampie banchine per il passeggio;

3. Pertanto la collocazione dei chioschi per la somministrazione è preclusa ove la sua presenza impedisca in tutto od in parte visuali su monumenti o aree con particolari caratteristiche di pregio.

ARTICOLO 5 – NORME GENERALI.

1. I chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle norme citate nel presente Regolamento, nonché alle norme regionali vigenti in materia, di cui alla Legge Regionale 29.12.2006, n. 38 e s.m.i. e dall'art. 40 - *"decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione"* - del Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19/06/2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/09/2014;

2. La concessione di occupazione di suolo pubblico e la realizzazione del manufatto, sono finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, pertanto la mera concessione del suolo pubblico non costituisce titolo allo svolgimento dell'attività di Pubblico Esercizio;

3. In caso di non ottenimento dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, per motivazioni e/o cause ostative prescritti dalla normativa, la concessione di occupazione suolo pubblico decade a tutti gli effetti;

4. Ogni chiosco può essere installato solo dopo il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico ed il relativo permesso a costruire; pertanto l'attività può essere iniziata esclusivamente a seguito del rilascio della licenza per

lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

5. La concessione di occupazione di suolo pubblico, ha durata in 10 (dieci) anni. Alla scadenza del periodo stabilito, è possibile proroga di ulteriore 10 (dieci) anni;

6. Il chiosco autorizzato dovrà essere temporaneamente rimosso, a cura e spese del titolare, qualora si verifichi la necessità o l'urgenza di intervenire per opere di manutenzione straordinaria del suolo e del sottosuolo, da parte dell'Amministrazione Comunale;

7. L'affidamento in gerenza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non è consentito per i primi 5 (cinque) anni dal rilascio della concessione; è consentito esclusivamente secondo le modalità prescritte nel presente Regolamento, e non comporta il trasferimento della titolarità dell'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, al gestore dell'attività;

8. In sede di primo rinnovo decennale, potranno essere stabilite nuove condizioni di esercizio, secondo le mutate esigenze e comunque a discrezione dell'Amministrazione Comunale;

9. I chioschi oggetto del presente Regolamento, concessi esclusivamente per l'attività di somministrazione degli alimenti e bevande al pubblico, di cui alla Legge Regionale 29.12.2006, n. 38 e s.m.i., vincolano i titolari all'osservanza delle norme imposte ai sensi della predetta legge, ed in particolar modo le normative vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistico-edilizia e fiscale nonché, in quanto applicabili, le norme disposte dal T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;

10. Sono pertanto esclusi dal presente Regolamento, i chioschi all'interno dei quali si esercitano altre tipologie di attività commerciali, riconducibili al D. Lgs. n. 114/98 e s.m.i., quali ad esempio la rivendita di giornali (edicole), i fiori, la rivendita di biglietti per i trasporti pubblici, nonché box informativi e simili.

ARTICOLO 6 – ATTIVITÀ ACCESSORIE CONSENTITE.

1. All'interno del chiosco, in maniera complementare e non prevalente è consentito svolgere le seguenti attività commerciali:

- a) vendita di quotidiani e riviste, piccola oggettistica;
- b) vendita di generi alimentari confezionati;
- c) ricariche telefoniche;
- d) "internet café" (connessione internet WI-FI gratuita).

2. Tali attività potranno essere avviate previo ottenimento delle autorizzazione da parte delle autorità competenti al rilascio dei titoli prescritti dalla normativa vigente, nonché a seguito di comunicazione scritta da inoltrare al Settore Polizia Amministrativa, presso la Polizia Municipale di Alpignano.

3. È consentito, in quanto compatibile con i principi e le finalità del presente Regolamento:

- a) installare giochi di intrattenimento quali ad es. "calcio-balilla", tavoli da ping-pong, "flippers", videogiochi "arcade" e simili;
- b) installare i c.d. "kiddie-rides" - giostrine per bambini a gettoniera;
- c) utilizzare i giochi da tavola, quali ad es. dama, scacchi nonché giochi delle carte e simili.

4. Per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini di tutela della salute, ed in quanto in contrasto con i principi generali del presente Regolamento, presso i chioschi non sarà consentito:

- a) installare apparecchi da gioco lecito ex art. 110 TULPS e simili, che consentono la vincita in denaro;
 - b) l'esercizio dei giochi proibiti, del biliardo e simili;
 - c) esercitare scommesse e/o simili attività.
5. E' vietata ogni forma di locazione, subaffitto, subingresso e/o cessione non autorizzata, da parte del concessionario e/o dal gestore del chiosco;
6. Il subingresso non è consentito per i primi 5 (cinque) anni di concessione, fatta salva la causa di decesso del titolare.

ARTICOLO 7 – BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE PER L'INSTALLAZIONE DEI CHIOSCHI.

1. L'assegnazione delle aree per l'insediamento dei chioschi è disciplinata da apposito bando di concessione delle aree pubbliche;
2. L'ufficio preposto provvederà, in seguito, attraverso una procedura ad evidenza pubblica all'individuazione dei soggetti idonei all'ottenimento della concessione per l'installazione dei chioschi;
3. Nel caso di rimozione di un chiosco esistente, per operatori già in attività, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, per scadenza o rinuncia del concessionario, l'area libera è assegnata tramite bando, come evidenziato al comma precedente e con le modalità di seguito definite;
4. Il bando per la concessione delle aree pubbliche deve contenere:
 - a) l'indicazione delle aree di installazione e collocazione dei chioschi, su apposita planimetria predisposta dall'Area Tecnica;
 - b) la superficie e le caratteristiche delle aree di installazione;
 - c) la tipologia del servizio richiesto, in funzione delle singole aree, relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché le eventuali attività e servizi accessori da svolgere presso l'area;
 - d) le modalità di dichiarazione per l'attestazione del possesso dei requisiti di valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi;
 - e) l'indicazione che a parità di punteggio e requisiti si procederà con il metodo del sorteggio;
 - f) le modalità di reperimento delle informazioni sul bando presso l'ufficio competente nonché la relativa modulistica, resa disponibile sul sito istituzionale del Comune;
7. Ulteriori elementi di valutazione, punteggi, tipologie di attività consentite potranno essere stabilite in sede di approvazione del bando;
8. La graduatoria di ciascun bando ha validità per i successivi cinque anni, dalla data di esito e di classificazione degli aggiudicatari.

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I partecipanti al bando di concessione di cui all'articolo 5, devono presentare apposita domanda, secondo le modalità di seguito descritte. La domanda di cui all'Allegato B) – CAPO I del presente Regolamento, per la partecipazione al bando pubblico, al fine di semplificazione del procedimento, contiene al suo interno, modulo di richiesta di autorizzazione unica, integrata con le richieste di concessione del suolo pubblico e per il relativo permesso a costruire, necessario per l'installazione del chiosco, nonché la domanda di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 9 della Legge Regionale 29.12.2006, n. 38 e s.m.i.;

2. Il procedimento amministrativo è disciplinato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., e pertanto le domande pervenute in modo non conforme al presente Regolamento, oppure su moduli incompleti, compilati in maniera errata e/o privi delle documentazioni richieste, non saranno accolte, ed in caso di mancata regolarizzazione entro i dieci giorni previsti dalla legge, respinte ai sensi dell'articolo 10 bis, con apposito provvedimento scritto;

3. L'iter procedurale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione del chiosco per l'esercizio dell'attività di pubblica somministrazione e contestualmente della concessione per l'occupazione del suolo pubblico e del permesso a costruire, è subordinato al rilascio di parere favorevole, da parte degli Uffici competenti.

ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

1. Il progetto da allegare alla domanda di partecipazione al bando, dovrà essere composto da elaborato grafico contenente:

a) Ogni riferimento allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate dei mezzi pubblici, di passaggi pedonali, di accessi carrai, di cartellonistica stradale ecc...;

b) Planimetrie dell'area come l'estratto di P.R.G.C. in scala 1:2000 o 1:1000 per il Centro Storico;

c) Carte catastali individuanti il foglio di mappa e la particella su cui verrà installato il chiosco;

2. Illustrazioni in scala 1:200 della esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione; piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno due situazioni prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente, di cui:

a) Planimetria indicante le caratteristiche della struttura, di norma in scala 1:50;

b) Relazione tecnico-illustrativa, a cura di tecnico abilitato ed iscritto all'Albo di appartenenza;

c) Fotografie a colori con indicazione dei punti di presa del luogo dove il chiosco dovrà essere inserito;

d) Certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva;

e) Riferimenti relativi al bando;

3. La redazione del progetto a cura di tecnico abilitato, dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni tecnico-costruttive di cui all'Allegato C – CAPO I.

4. Oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, per la valutazione del punteggio sui servizi aggiuntivi offerti, di cui all'articolo 4 comma 4) lett. d), il richiedente dovrà presentare relazione sottoscritta e firmata da tecnico abilitato, riportante in modo dettagliato gli eventuali servizi aggiuntivi offerti, tra i quali l'abbellimento dell'area occupata e di pertinenza, eventuali attrezzature per l'esercizio fisico, etc.

ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ogni domanda, correttamente compilata e completa dei relativi allegati e della documentazione progettuale di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, sarà valutata dalla competente Commissione, secondo gli elementi di valutazione di seguito elencati, al fine dell'attribuzione del punteggio per un totale massimo di 100 (cento) punti.

1) Persone richiedenti comprese nelle seguenti fasce d'età:

- I. dai 18 anni compiuti alla data di presentazione del bando ai 35 anni (15 punti);
- II. dai 35 ai 50 anni (10 punti);
- III. dai 50 ai 65 anni (5 punti).

2) Persone in stato di disoccupazione alla data di pubblicazione del bando, con un periodo di almeno 18 mesi nell'ultimo triennio: attribuzione di 1 (un) punto per ogni mese di disoccupazione, attestato da certificazione di Ente pubblico (Centro per l'impiego provinciale) – 18 punti -.

3) Residenza nel Comune da almeno 1 anni – uno - (5 punti);

4) Tipologia di servizi aggiuntivi offerti, sulla base del progetto presentato:

- I. wi-fi gratuito (collegamento ad internet) – (punti 7);
- II. abbellimento e manutenzione dell'area, con offerta di servizi aggiuntivi (punti 30).

5) Utilizzo di materiali ed attrezzature per la costruzione del chiosco:

- I. Materiali ecocompatibili ed attrezzature a risparmio energetico (punti 20);
- II. Sistemi che utilizzano energie rinnovabili (punti 25).

ARTICOLO 11 – CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO.

1. Sono esclusi dalla partecipazione al bando pubblico di concessione, le persone nonché i soggetti giuridici che vengano a trovarsi nelle seguenti condizioni, alla data di emanazione del bando, ovvero:

a) siano debitori nei confronti del Comune;

b) non abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del bando, la maggiore età;

c) non siano in possesso di cittadinanza italiana o provengano da Paesi non appartenenti dall'Unione Europea, eccezione fatta per i cittadini extra-UE in possesso di carta e/o permesso di soggiorno regolarmente valido alla data di emanazione del bando;

d) si trovino nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia, di cui al D. Lgs. n.159/2011;

e) abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 C.P.P., per reati che incidono sulla moralità professionale;

f) siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo ed ogni analoga situazione;

g) abbiano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;

h) siano incorsi in gravi violazioni, accertate definitivamente, attinenti l'osservanza delle norme e delle disposizioni in materia di igiene alimentare e di sicurezza, di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;

2. I requisiti morali previsti dalla legge, di cui alle lettere b), c) ed e), in caso di Associazioni, Enti e/o Società devono essere posseduti dal Rappresentante Legale;

3. Per il possesso dei requisiti morali e professionali, oltre alle norme suindicate, si fa riferimento alla Legge Regionale 29.12.2006, n. 38 e s.m.i., relativamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

ARTICOLO 12 – DEPOSITO CAUZIONALE E CANONE DI CONCESSIONE ANNUALE.

1. Il concessionario, all'ottenimento della concessione dell'occupazione del suolo pubblico e comunque prima del rilascio del permesso a costruire, dovrà versare una quota di euro 5.000,00 (cinquemila), a titolo di deposito cauzionale, presso la tesoreria comunale, a garanzia degli immediati ed eventuali danni causati al patrimonio comunale nonché al terreno di insediamento del chiosco. La cauzione sarà restituita alla scadenza naturale della concessione ovvero a seguito di rimozione del manufatto e ripristino dell'area occupata da parte del concessionario, salvo eventuale rinnovo nelle modalità previste dal presente Regolamento;
2. In caso di cessazione anticipata dovuta a sanzioni comportanti la revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande o per violazioni delle leggi vigenti in materia nonché di cui al presente Regolamento, la cauzione di cui al comma precedente sarà incamerata come penale da parte dell'Amministrazione comunale;
3. Il canone annuo è stabilito secondo la superficie in metri quadri effettivamente occupata, secondo la tariffa espressa nel regolamento TOSAP vigente, moltiplicato per il coefficiente relativo alle attività produttive, di cui al Decreto Legislativo n. 507/93. La tassazione è riferita all'intero anno solare;
4. Il mancato versamento del deposito cauzionale o del canone di concessione comportano la decadenza del titolo di concessione del suolo pubblico.

ART. 13 – CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E MODALITÀ DI RINNOVO.

1. La richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di Pubblico Esercizio relativa ai chioschi è subordinata e vincolata alla concessione di occupazione del suolo pubblico e relativo permesso di costruire, rilasciata dagli Uffici di competenza del Comune;
2. L'Autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande avrà la validità temporale stabilita in dieci anni dalla data del rilascio, ed è vincolata alla concessione di suolo pubblico ottenuta;
3. Alla scadenza naturale della concessione, stabilita in 10 (dieci) anni dalla data di rilascio, il titolare potrà richiedere il rinnovo, per un ulteriore periodo non superiore a 10 (dieci) anni, a seguito di formale istanza da presentarsi all'Amministrazione Comunale, almeno 60 giorni prima della scadenza, allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, con la quale si attesti che la struttura è identica a quanto autorizzato con atto precedente;
4. Alla domanda di rinnovo, devono essere allegate almeno n. 4 (quattro) fotografie, di ogni prospetto del chiosco. Deve essere inoltre presentata copia della ricevuta di versamento del corrispettivo per l'utilizzo del suolo di proprietà comunale;
5. Il rinnovo può essere richiesto solo per una volta, alla scadenza del secondo rinnovo (e comunque non oltre il compimento del 20° anno dal giorno del primo atto autorizzatorio all'occupazione del suolo pubblico e all'installazione del chiosco, la struttura deve comunque essere rimossa e l'area riassegnata con le modalità previste nel presente Regolamento, fatte salve diverse esigenze, comunque a discrezionalità dell'Amministrazione Comunale;
6. Nel caso in cui non venga presentata domanda di rinnovo, ovvero sopravvengano cause e motivazioni ostative all'accettazione della domanda, la concessione di suolo pubblico decade automaticamente e il concessionario ha l'onere di ripristinare a proprie spese, la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente alla installazione del manufatto.

ARTICOLO 14 – CAUSE DI REVOCA, DIVIETI E SANZIONI.

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni stabilite dall'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, il quale dovrà riportare i modi di utilizzo e di occupazione

dell'area, secondo quanto previsto dal presente Regolamento nonché dalle norme specifiche in materia di occupazione ed uso delle aree pubbliche;

2. il concessionario incorre altresì nella revoca della concessione, nei casi seguenti:

a) per il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del canone di concessione stabilito;

b) mancata occupazione del suolo entro il termine di sei mesi dalla data di decorrenza della concessione di suolo pubblico e del rilascio del permesso a costruire, prorogabile una sola volta, per un massimo di ulteriori sei mesi, sulla base di richiesta motivata;

c) per accertata violazione delle norme relative al divieto di locazione;

d) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

e) a seguito revoca o decadenza del titolo autorizzatorio per la somministrazione di alimenti e bevande, per gravi ed accertate violazioni alle normative igienico-sanitarie prescritte, nonché in materia di sicurezza ed ordine pubblico.

3. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento stesso in cui viene pronunciata.

4. Allo scadere della concessione il chiosco va rimosso e l'area va completamente liberata entro il termine di mesi tre, fatte salve l'aggiudicazione dell'area al medesimo soggetto, ovvero, qualora entro il medesimo termine, sia stata effettuata la vendita della struttura al nuovo aggiudicatario, già individuato a seguito di espletamento del bando pubblico;

5. Al termine della scadenza naturale della concessione, e comunque a seguito di revoca e/o decadenza della stessa, le opere di allacciamento alle utenze s'intendono acquisite alla disponibilità comunale dell'area, eventualmente oggetto di nuova concessione, e s'intendono comunque ammortizzate a seguito di fruizione decennale da parte dell'assegnatario, che nulla potrà pretendere in termini di ristoro economico.

6. In caso di revoca, decadenza della concessione o per scadenza naturale della medesima, l'Amministrazione invita il concessionario a provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi con immediatezza e comunque entro il termine stabilito, fatta salva la vendita del chiosco al nuovo aggiudicatario;

7. In caso di inottemperanza all'invito, vi provvede il Comune rivalendosi sulla cauzione versata dal concessionario, ovvero trattenendo la quota versata come deposito cauzionale per le spese di rimozione del manufatto e per il ripristino dell'area occupata;

8. Oltre ai casi indicati nel comma precedente, l'Amministrazione comunale tratterà il deposito cauzionale versato, a titolo di penale, nei seguenti casi:

a) a seguito di grave ed accertata violazione delle norme vigenti in materia di somministrazione degli alimenti e bevande, ed in particolar modo delle prescrizioni di igiene e sanità pubblica;

b) per accertata violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza di cui al T.U.L.P.S.;

c) per inadempienza al pagamento della tassa di concessione prescritta, per una sola annualità.

9. Sono fatte salve le sanzioni amministrative e penali prescritte dalle normative vigenti in materia, per ogni singola violazione accertata.

CAPO II

DEHORS PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI

ARTICOLO 15 – DEFINIZIONE ED ASPETTI GENERALI.

1. Per “dehor”, si intende l'area destinata al consumo di alimenti e bevande, di pertinenza fisica del pubblico esercizio, allo scopo attrezzata e allestita con strutture per lo stazionamento e la sosta prolungata dei clienti. Le aree adibite a “dehor” sono regolamentate dalla Legge Regionale 29.12.2006, n. 36 e s.m.i., e pertanto comprese nel computo della superficie del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, così come definito dalla D.G.R. 8 FEBBRAIO 2010, n. 13268-85;
2. L'installazione dei “dehors”, soggetta a presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte del titolare del pubblico esercizio, con relativi allegati richiesti (Modulo CAPO II – Allegato A), richiede la disponibilità di area pubblica, o privata con diritto d'uso pubblico, presso l'attività di pubblico esercizio di somministrazione, all'interno dei locali oppure nelle immediate vicinanze;
3. In caso di installazione e/o allestimento del “dehor” su suolo pubblico è necessario ottenere autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte del Servizio Edilizia Privata, per il pagamento della relativa tassa di occupazione. Tale autorizzazione può essere temporanea, fino a 6 (sei) mesi, o permanente, ovvero di tipo annuale, per un periodo di mesi 12 (dodici), in entrambi i casi rinnovabile su domanda;
4. Qualora il “dehor” sia installato su suolo privato, è escluso dal pagamento della tassa di occupazione degli spazi pubblici. Tale area necessita comunque di autorizzazione da parte del proprietario del suolo, se diverso dal titolare dell'autorizzazione di pubblico esercizio, ai fini dell'installazione, dell'allestimento del dehor e per la posa delle attrezzature in loco, sia in modalità temporanea che in modalità permanente;
5. In caso di autorizzazione temporanea, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), al termine di scadenza della concessione, salvo eventuale rinnovo, il titolare del pubblico esercizio dovrà provvedere a smontare e rimuovere le attrezzature e le strutture presenti nell'area “dehor”, ripristinando il suolo occupato allo stato originale;
6. In caso di autorizzazione permanente, per i “dehors” installati su area pubblica, la validità è di mesi 12 (dodici) dalla data di rilascio. È rinnovabile di anno in anno, mediante il pagamento della TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) e pertanto non prevede lo smontaggio del “dehor”, fatti salvi i casi di revoca e/o decadenza di cui al successivo articolo 19.

ARTICOLO 16 – ATTIVITA' CONSENTITE NEL “DEHOR”

1. All'interno dei “dehors” sono consentite le attività accessorie relative all'art. 15 della L.R. 38/2006, ad esclusione delle attività di cui al comma 2°, lett. c) del medesimo articolo.

ARTICOLO 17 – CRITERI DI INSEDIAMENTO ED ALLESTIMENTO DEI “DEHORS”.

1. I “dehors” devono essere inseriti nel contesto urbano, in modo tale da non generare interferenze e non ostacolare il traffico pedonale e veicolare. Dovrà risultare adiacente ai locali destinati a pubblico esercizio in sede fissa ed in particolare andranno osservati i seguenti criteri:
 - a) devono essere costruiti nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, nonché della normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - b) devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio, ed è pertanto vietato l'allestimento di dehor su aree aventi distanza maggiore di metri 6 (sei) dalla porta di ingresso principale del pubblico esercizio.

2. Non è consentito installare “dehors” o parti di esso:

- a) in corrispondenza delle aree di intersezione ed in prossimità delle stesse;
- b) ove vige il divieto di sosta e fermata per i veicoli;
- c) nelle zone riservate alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico.

3. La presenza del “dehor”, non deve essere di ostacolo alla visibilità del flusso veicolare e pedonale, né nascondere in tutto o in parte la segnaletica stradale e le relative indicazioni.

4. Tra il “dehor” ed il pubblico esercizio di somministrazione, dovrà essere lasciato uno spazio di almeno metri 2 (due) di larghezza, in modo tale da consentire il passaggio dei pedoni; qualora non risulti disponibile tale spazio, l'intera larghezza del marciapiede o della porzione di suolo situata tra il “dehor” ed il Pubblico Esercizio.

5. Al fine di consentire la corretta collocazione e occupazione dei “dehor” si individuano le seguenti aree, evidenziate nella planimetria del territorio in Allegato A – CAPO II del presente Regolamento:

Centro Storico: è possibile installare “dehors” anche privi di copertura, muniti anche solo di attrezzature, quali tavolini e sedie – le soluzioni di riparo possono essere individuate nell'Allegato C) al CAPO II, punti 2.1 – 2.2 – 2.4; è comunque vietata la costruzione di “dehors” chiusi o c.d. “capanni”;

Fuori centro storico: è possibile installare “dehors” con soluzioni prive di copertura, nonché con copertura come indicato dall'Allegato C) CAPO II, ai punti 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5 – 2.6, con tessuto mai lucido in tinta unita o rigato bicolore, di colore VERDE, a bande larghe con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti; per i “dehor” “chiusi” o c.d.c. “capanni” di cui al punto 2.7, è necessario il parere tecnico preventivo, rilasciato dagli Uffici competenti;

Aree e parchi pubblici: possono essere realizzati “dehors” utilizzando ogni tipologia di struttura di cui all'Allegato C) – CAPO II, presso i chioschi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande nei parchi e presso le aree verdi pubbliche, purché studiati, per quanto attiene l'uso dei materiali, dei tendaggi nonché delle dimensioni occupate, nel rispetto dell'ambiente circostante, nonché delle prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento.

6. I “dehors” devono possedere caratteristiche costruttive tali da poter essere facilmente rimovibili in caso di necessità e/o per motivi di interesse pubblico stabiliti dall'Amministrazione, ed è pertanto vietato:

- a) costruire “capanni”, prefabbricati e/o strutture in qualsiasi tipo di materiale, con ancoraggio in cemento e simili, ovvero non rispondenti ai criteri del presente Regolamento;
- b) eseguire lavori di edilizia, ovvero manomettere il suolo con forature, puntellature, scavi e simili.

7. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 7, l'Ufficio competente procederà alla sospensione dell'attività di pubblico esercizio, nonché al divieto di prosecuzione dell'attività di “dehor”, con le modalità e nei tempi prescritti dalle norme vigenti.

8. Le spese sostenute dall'Amministrazione comunale, per il ripristino del suolo saranno addebitate al titolare del pubblico esercizio, il quale dovrà a suo carico, provvedere entro il termine stabilito, a risistemare l'area allo stato originale. Sono fatte salve eventuali sanzioni penali a carico del trasgressore, secondo le leggi vigenti in materia urbanistico-edilizia.

ARTICOLO 18 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'INSTALLAZIONE DEI “DEHORS”.

1. L'installazione e l'allestimento del "dehor" presso il pubblico esercizio, è soggetta a S.C.I.A., ovvero a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e s.m.i., da presentarsi al Comune, compilata correttamente nelle parti interessate, e completa della relativa documentazione richiesta.

2. La S.C.I.A. di cui al precedente punto, è costituita da unico modello, valido sia in caso di nuova apertura, sia per l'ampliamento che per la modifica dell'area "dehor", ed ha efficacia immediata al momento della ricezione all'Ufficio Protocollo del Comune di Alpignano; il modello è prescritto ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale 29.12.2006, n. 38 e s.m.i..

3. Il modulo S.C.I.A., di cui in allegato al presente Regolamento, deve essere prodotto in duplice copia, e deve contenere i dati relativi al titolare del Pubblico Esercizio, le generalità, i riferimenti di iscrizione alla Camera di Commercio, nonché le autocertificazioni di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in merito al possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente;

4. Alla S.C.I.A. dovranno essere allegati inoltre:

a) Planimetria in scala 1 : 100 dei locali di Pubblico Esercizio nonché dell'area allestita a "dehor", con almeno n. 2 fotografie a colori (in formato 10 x 13) dell'allestimento, a cura di tecnico abilitato;

b) Relazione tecnico-descrittiva, a firma di tecnico abilitato ed iscritto al relativo Albo di appartenenza, con dichiarazione asseverata attestante il rispetto dei parametri e delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché del possesso dei requisiti prescritti dalla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 12368, sottoscritta dal Titolare del Pubblico Esercizio;

c) Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e/o attrezzature simili (se installati) presso i "dehor", come previsto dal D.M. 37/2008;

d) Dichiarazione di possesso dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, rilasciata dal Servizio Edilizia Privata;

e) In caso di occupazione suolo di proprietà privata, allegare autorizzazione attestante il consenso del proprietario del suolo, sottoscritta dal titolare e corredata da copia del documento di identità del proprietario dell'area occupata.

6. Per la costruzione di "dehors" chiusi o capanni, prima della presentazione della S.C.I.A., è sempre richiesto il parere preventivo di competenza, rilasciato dall'Area Tecnica, con le modalità previste per il permesso a costruire;

7. Il procedimento amministrativo viene svolto nelle modalità e nei tempi descritti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed in particolare di cui all'articolo 19 e seguenti.

ARTICOLO 19 – SANZIONI.

1. L'attività di somministrazione svolta all'interno dei "dehors" è soggetta alla normativa specifica vigente in materia, di cui alla Legge Regionale 29.12.2006, n. 38 e s.m.i., ed è subordinata al rispetto delle norme ed alle prescrizioni imposte nel presente Regolamento.

2. In caso di mancato adeguamento ai criteri ed alle disposizioni nei termini prescritti dal presente Regolamento, sia per i "dehors" su area pubblica che per quelli situati in aree private, ovvero a seguito di accertamento di gravi carenze strutturali e/o igienico sanitarie, mancanza dei requisiti fondamentali e/o difformità da quanto dichiarato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata, il Settore competente procede ad emettere provvedimento sospensivo o interdittivo dell'attività;

3. L'installazione e/o l'allestimento di "dehors", in assenza delle documentazioni nonché dei requisiti prescritti dal presente Regolamento, ovvero l'esercizio di somministrazione esercitato presso tali luoghi, sono considerati attività abusive e, pertanto, soggetti alle relative sanzioni amministrative e penali, prescritte ai sensi della vigente normativa in materia;

4. Restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvate con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i., nonché il relativo Regolamento di Esecuzione.

ARTICOLO 20 – NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo;

2. Nei casi di “dehors” esistenti, la richiesta di modifiche all'autorizzazione, compresi il rinnovo e la modifica dell'occupazione del suolo pubblico da temporaneo a permanente o viceversa, comporta l'adeguamento di tutta la struttura alle presenti disposizioni, e deve pertanto essere oggetto di apposita istanza, nelle modalità prescritte dal presente Regolamento.

ARTICOLO 21 – AREE E SETTORI DI COMPETENZA.

1. Le aree nonché i relativi settori competenti ai procedimenti amministrativi sono le seguenti:

a) Area Polizia Municipale – Settore Polizia Amministrativa, che ha il compito di curare la gestione amministrativa connessa alle attività disciplinate dal presente Regolamento, alla predisposizione del bando del bando nonché degli atti amministrativi propedeutici, ed alla valutazione finale a seguito istruttoria delle istanze ricevute.

b) Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Privata che valuta, secondo le normative vigenti, gli aspetti tecnici riguardanti l'insediamento nel territorio comunale dei chioschi e dei “dehors”, le caratteristiche tecnico-strutturali, individua le aree idonee all'inserimento dei manufatti e le eventuali varianti al P.R.G.C., secondo quanto concertato con l'Amministrazione comunale.

Articolo 22 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione prevista per legge.

2. Sono fatte salve le normative specifiche vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, di cui alla Legge 287 del 25.08.1991 e L.R. 29.12.2006, n. 38 e s.m.i., le norme di cui al T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i., il Regolamento Sanitario della Regione Piemonte, approvato con D.P.G.R. N. 2/R del 03.03.2008, nonché il Regolamento Comunale vigente in materia di concessione del suolo pubblico.

3. E' fatto obbligo di osservarlo e farlo osservare su tutto il territorio comunale.